

STATUTO “ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO APERTO ETS”

ART. 1) E' costituita l'Associazione denominata “Associazione Culturale Teatro Aperto” *Ente del Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti “Associazione”*

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a Asparetto di Cerea (VR), Piazza A. Manzoni ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività aventi ad oggetto: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Attività

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- costituire un centro di riferimento per i vari gruppi teatrali, musicali, artistici in genere, al fine di contribuire alla crescita ed alla elevazione culturale e teatrale della cittadinanza;
- intraprendere attività di promozione culturale-teatrale a vantaggio di tutti i cittadini;
- organizzare corsi, stages e seminari finalizzati alla crescita e allo sviluppo delle tecniche e delle varie attività artistiche;
- promuovere rassegne teatrali, musicali, mostre ed esposizioni varie.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

SOCI

ART. 5) L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita

dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni

prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso

ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti

all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I

soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei

Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote

sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci

che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso;

quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione

ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità

dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

➤ L'Assemblea dei Soci;

➤ Il Consiglio Direttivo;

➤ Il Presidente.

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo

dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati

in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del

Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi

dell'associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere

azione di responsabilità nei loro confronti;

e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro

argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con

qualsiasi mezzo (consegna a mano, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere

un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del

giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo

dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio

Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro

quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo

può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo

ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio

Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3

(un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato

dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario

verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle

deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente,

dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la

metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un

giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci

interventuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro

associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun

associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno

diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza

di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno

con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei

soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,

deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento

dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal

successivo articolo 29.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 5 consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce

circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi

eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di

straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il

Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle

relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione,

verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se

ne presenti la necessità.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati

i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la

corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa

documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti

dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà

dell'Associazione;

b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali , dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento

periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo luglio al trenta giugno di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

I SOCI PRESENTI: